



Allegato 4 - Atto di designazione del responsabile del trattamento dei dati personali

Riferimenti normativi: artt. 4, nn. 7 e 8, e 28 del Regolamento (UE) 2016/679; decisione di esecuzione (UE) 2021/915 della Commissione Europea del 04 giugno 2021

TRA

il sottoscritto _____ in qualità di Dirigente incaricato per la sede centrale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, conformemente ai compiti e funzioni allo stesso attribuiti dal Direttore dell'INL, Titolare del trattamento,

E

la Societàcon sede legale in _____ alla via _____, nella persona del legale rappresentante p.t. _____, in forza di _____ CIG: _____ - realizzata tramite il nell'ambito dello SDA "Servizi di vigilanza" di Consip S.p.A. , con la Societàavente ad oggetto il servizio di vigilanza armata agli immobili in presenza e il servizio di vigilanza armata agli immobili da remoto presso gli uffici in uso all'Ispettorato Nazionale del Lavoro ubicati in Roma, Piazza della Repubblica n. 59, primo e secondo piano, Piazza della Repubblica n. 68, primo piano e Via Torino, nn. 95-98, primo piano, della durata di 24 mesi, con decorrenza dal _____;

PREMESSO CHE

- l'INL ha affidato alla Società la fornitura del servizio di vigilanza armata per i propri Uffici centrali;
- l'INL intende designare la suddetta Societàquale Responsabile del trattamento dei dati personali in relazione allo svolgimento del servizio oggetto di acquisto;
- L'INL nello specifico incarica la predetta società ed il suo personale, impegnato nel servizio, a garantire la sicurezza dell'accesso ai locali e delle persone impiegate.

Categoria 1: Vigilanza armata agli immobili in presenza (in linea con i servizi di cui all'art. 2 del D.M. 269/2010, classe funzionale A)

- Vigilanza fissa;
- Gestione chiavi;
- Apertura e/o messa in sicurezza notturna degli Obiettivi.

Categoria 2: Vigilanza armata agli immobili da remoto (in linea con i servizi di cui all'art. 2 del D.M. 269/2010, classe funzionale B)

- Telesorveglianza con intervento presso l'Obiettivo
- Gestione chiavi



-l'INL e la Societàcon il presente atto definiscono ed individuano i rispettivi compiti e responsabilità nei confronti dei soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali, in forza delle rispettive funzioni, ai sensi del vigente Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito Regolamento);

-la sottoscrizione del presente atto comporterà per la Società..... l'accettazione della nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali, nonché per entrambe le parti l'accettazione del contenuto delle clausole di seguito articolate.

Tutto quanto innanzi premesso,

L'INL, come sopra rappresentato, nella qualità individuata dagli art. 4 numero 7 e art. 24 del Regolamento,

NOMINA

la Societàcon sede legale in_____ alla via_____, nella persona del legale rappresentante p.t._____, quale Responsabile del trattamento dei dati personali (di seguito Responsabile)

La Societàaccetta la nomina a Responsabile in relazione e nei limiti degli obblighi assunti con il contratto così come precisato nella premessa e secondo quanto disposto dai seguenti articoli.

ARTICOLO 1 – RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile, ai sensi dell'art. 28 comma 1 del Regolamento, assicura all'INL in termini di risorse umane e strumentali, garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate - in modo tale che i trattamenti soddisfino i requisiti del Regolamento, anche in termini di sicurezza, e garantiscano la tutela dei diritti dell'interessato - tali da consentire la nomina a Responsabile dei dati indicati nel successivo art. 5.

Il Responsabile in ragione delle attività effettivamente svolte nell'ambito dell'esecuzione del contratto di fornitura si impegna, preventivamente, a segnalare all'INL qualsiasi mutamento sostanziale dei suddetti requisiti, che possano determinare incertezze sul mantenimento degli stessi.

ARTICOLO 2 – SUB - RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile non può delegare, neppure in parte, ad altri soggetti i trattamenti di dati personali che gli sono stati affidati, senza previa autorizzazione scritta dell'INL.

Il Responsabile qualora intenda avvalersi di un sub-responsabile per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento, è tenuto a richiedere l'autorizzazione scritta all'INL, con congruo preavviso (almeno 30 giorni), inviando comunicazione all'indirizzo e-mail: protezionedatiINL@ispettorato.gov.it.

Nel caso in cui il Responsabile ricorra ad un sub-responsabile per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento, ferma restando la sua responsabilità solidale, al sub-responsabile sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati personali contenuti nel presente atto, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti previsti dal Regolamento.

Nel caso in cui il sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile rimane pienamente vincolato nei confronti dell'INL in ordine all'adempimento degli obblighi del sub-responsabile anche ai fini del risarcimento di eventuali danni causati dal trattamento, così come previsto dall'art. 82 paragrafo 1 del Regolamento.

È fatto salvo il caso in cui si dimostri che l'evento dannoso non è imputabile al sub-responsabile così come previsto del citato art. 82 paragrafo 3.



ARTICOLO 3 - DURATA DEL TRATTAMENTO

La presente nomina produce effetti tra le parti per la durata del contratto di fornitura, fatta eccezione del caso di revoca anticipata della stessa da parte dell'INL, il quale dichiara di riservarsi espressamente tale facoltà.

Fermo restando che il Responsabile è tenuto a trasmettere all'INL, con cadenza annuale, una relazione esaustiva con riferimento al trattamento dei dati personali, delle misure di sicurezza adottate e degli audit eseguiti anche relativamente alle procedure di disaster recovery, l'INL si riserva, ai sensi dell'art. 28 comma 3 lettera h) del Regolamento, la facoltà di effettuare verifiche ed ispezioni periodiche, anche per mezzo di report e sopralluoghi in contraddittorio, al fine di vigilare sulla puntuale osservanza delle vigenti disposizioni in materia, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, nonché delle istruzioni previste dal presente atto.

ARTICOLO 4 – NATURA E FINALITA' DEL TRATTAMENTO

Per tutta la durata contrattuale, i trattamenti ivi indicati saranno effettuati come di seguito riportato:

natura del trattamento dei dati:

- automatizzata
- non automatizzata
- entrambe

finalità del trattamento:

- Esecuzione di un contratto o esecuzione di misure precontrattuali – art. 6 paragrafo 1 lettera b) del Regolamento
- Adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento – art. 6 paragrafo 1 lettera c) del Regolamento
- Motivi di interesse pubblico sulla base del diritto dell'Unione – art. 9 paragrafo 2 lettera g) del Regolamento
- Perseguimento del legittimo interesse del titolare alla salvaguardia del proprio patrimonio e delle sedi, inclusa la sicurezza delle persone ivi dislocate - art. 6 comma 1 lett. f) del Regolamento

ARTICOLO 5 – DATI TRATTATI E CATEGORIE INTERESSATI

I dati personali trattati sono i seguenti

- Dati anagrafici** (es. nome, cognome, sesso, data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale)
- Dati di contatto** (es. indirizzo postale o di posta elettronica, numero di telefono fisso o mobile)
- Categorie particolari di dati ex art. 9** del Regolamento (es. dati relativi alla salute)
- Categorie di dati ex art. 10** del Regolamento (es. dati relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza)

nonché tutto il flusso di dati che transita in ragione del servizio

Per le seguenti categorie di interessati:

dipendenti INL

familiari/congiunti dei dipendenti INL (**categoria ricompresa nell'utenza**)

collaboratori



X utenti

X soggetti terzi

ARTICOLO 6 — ISTRUZIONI

Il Responsabile dichiara di aver ricevuto, esaminato e compreso le istruzioni di trattamento impartite dall'INL ai sensi dell'art. 28 comma 3 lettera a) del Regolamento, di seguito riportate, e si impegna per sé o suoi aventi causa, a rispettarle nell'esecuzione dell'incarico affidato:

- a) assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto delle norme e di ogni prescrizione contenuta nel Regolamento, delle norme di legge vigenti e dei relativi allegati, compresi i codici deontologici, nonché informarsi e tenere conto dei provvedimenti, dei comunicati ufficiali, delle autorizzazioni generali emanati dall'autorità di controllo nazionale (Garante per la protezione dei dati personali – di seguito Garante) o da altra autorità Europea (Garante Europeo della protezione dei dati, Comitato Europeo per la protezione dei dati/già Gruppo di lavoro Articolo 29);
- b) assicurare che i dati personali siano utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività contrattuali, attenendosi alle prescrizioni di legge ed alle previsioni del contratto medesimo;
- c) non effettuare di propria iniziativa alcuna operazione di trattamento diversa da quelle indicate, non diffondere o comunicare, in alcun caso, i dati in questione a soggetti estranei all'esecuzione del trattamento.

Il Responsabile in ragione delle attività effettivamente svolte nell'ambito dell'esecuzione del contratto informa immediatamente l'INL qualora, a suo parere, un'istruzione violi il Regolamento e altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati personali, così come previsto dall'art. 28 paragrafo 3 ultimo comma del Regolamento.

ARTICOLO 7 –AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO

Il Responsabile deve designare le persone autorizzate alle quali affidare operazioni relative al trattamento e che abbiano accesso ai dati personali ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento.

Il Responsabile garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

La designazione di cui sopra deve essere effettuata per iscritto, individuando puntualmente gli ambiti di trattamento consentito ed impartendo le necessarie istruzioni sulle relative modalità, definendo regole e modelli di comportamento che assicurino la riservatezza e il rispetto del divieto di comunicazione e diffusione dei dati ai quali gli autorizzati stessi hanno accesso.

Il Responsabile deve tenere un registro aggiornato con l'elenco nominativo di tutte le persone autorizzate, con i trattamenti affidati, i relativi profili di autorizzazione di accesso ai dati e l'eventuale patto di riservatezza sottoscritto.

Tali designazioni, ogni loro variazione e il suddetto eventuale patto di riservatezza dovranno essere resi disponibili a richiesta dell'INL.

La mancata osservanza di quanto sopra disposto è considerato grave inadempimento contrattuale e costituisce motivo di risoluzione ex art. 1456 c.c., come previsto dall'art. 14 del presente atto.

ARTICOLO 8 – OBBLIGHI DEL RESPONSABILE

a) Formazione

Il Responsabile deve predisporre un percorso formativo per i soggetti autorizzati in ordine alle modalità di gestione sicura e ai comportamenti prudenziali da adottare nei trattamenti dei dati personali.

b) Vigilanza

Il Responsabile deve vigilare sull'operato dei soggetti autorizzati, archiviare, custodire e conservare i dati personali oggetto del trattamento – ivi inclusi i documenti elettronici – per tutta la durata del Contratto, fatto salvo il rispetto di eventuali termini di legge stabiliti per alcune categorie di dati e/o documenti.

c) Misure tecniche e organizzative

Il Responsabile, relativamente ai sistemi che trattano dati personali dal medesimo gestiti, dovrà adottare misure tecniche e organizzative (adeguate) atte a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi di perdita, danneggiamenti ed accessi non autorizzati, ai sensi degli artt. 32 e 36, comma 3, lettera c) del Regolamento, limitatamente ai poteri ed ai doveri conferiti a seguito della stipula del contratto.

Il Responsabile sarà tenuto a verificare la costante adeguatezza delle misure in essere, così da ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Il Responsabile è tenuto a segnalare tempestivamente, e rimuovere, qualsiasi eventuale carenza sulle misure di sicurezza adottate in conformità al Regolamento o su qualunque altro aspetto relativo ai trattamenti conferiti che dovesse comportare responsabilità civili e/o penali per INL.

Il Responsabile predispone e mantiene aggiornato il registro delle attività di trattamento ai sensi del comma 2 dell'articolo 30 del Regolamento, identificando e censendo i trattamenti di dati personali operati per conto dell'INL, le banche dati e gli archivi gestiti con supporti informatici e/o cartacei necessari all'espletamento delle attività volte alla gestione di quanto previsto dal contratto.

d) Trattamento presso il Responsabile

Il Responsabile è tenuto a trattare i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente, nel rispetto dei principi di legittimità, adeguatezza, esattezza, pertinenza, limitatamente a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati, compresi i tempi di conservazione non superiori al conseguimento delle suddette finalità, in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 del Regolamento.

Ove il Responsabile rilevi la sua impossibilità a rispettare le istruzioni impartite dall'INL e le disposizioni emanate dall'autorità di controllo italiana (Garante) ed europea (Garante Europeo della protezione dei dati, Garante Italiano e Comitato Europeo per la protezione dei dati/già Gruppo di lavoro articolo 29), anche per caso fortuito o forza maggiore (danneggiamenti, anomalia di funzionamento delle protezioni e controllo accessi, ecc.), deve adottare, comunque, le possibili e ragionevoli misure di salvaguardia e deve avvertire immediatamente INL concordando eventuali ulteriori misure di protezione, nel rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 ed in conformità a quanto disposto dall'art. 28, comma 3, lettera f) del Regolamento.

e) Trasferimenti internazionali

Il Responsabile si impegna a mantenere i propri server nei Paesi facenti parte dell'Unione Europea, fermo restando che qualunque trasferimento di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale sarà effettuato soltanto su istruzione documentata dell'INL e nel rispetto del capo V del Regolamento.

ARTICOLO 9 – AMMINISTRATORE DI SISTEMA

Il Responsabile, ove ciò fosse previsto, al fine di individuare i soggetti da nominare quali Amministratori di sistema, deve far riferimento alla valutazione delle caratteristiche soggettive e alla definizione che di tali figure viene data nell'ambito del Provvedimento emanato dal Garante in data 27 novembre 2008 (*“Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema”*), per l'attribuzione del ruolo di Amministratore di sistema.

In particolare, il Responsabile deve nominare per iscritto ed in modo individuale gli Amministratori di sistema, relativi alla propria struttura organizzativa, indicando i rispettivi ambiti di competenza e le funzioni attribuite a ciascuno.



Il Responsabile deve conservare e mantenere aggiornato l'elenco degli Amministratori di sistema e delle funzioni ad essi attribuite.

Gli eventuali Amministratori di sistema designati sono sottoposti al segreto d'ufficio in relazione alle informazioni acquisite in ragione delle attività svolte per conto dell'INL.

Tali designazioni, ogni loro variazione e l'eventuale patto di riservatezza sottoscritto, dovranno essere resi disponibili a richiesta dell'INL.

La mancata osservanza di quanto sopra disposto è considerato grave inadempimento contrattuale e costituisce motivo di risoluzione ex art. 1456 c.c., come previsto dall'art. 14 del presente atto.

Controllo e registrazione degli accessi ai dati

Il Responsabile, per i trattamenti effettuati anche parzialmente presso le proprie sedi e/o presso le sedi dell'INL con propri strumenti e/o sistemi informatici, dovrà registrare e proteggere i dati inerenti agli accessi degli Amministratori di sistema, attenendosi alle disposizioni del sopracitato Provvedimento del Garante.

Il Responsabile ha l'obbligo per gli Amministratori di sistema (compresi coloro che svolgono la mansione di amministratore di rete, di data base o i manutentori), di conservare gli "access log" in archivi imm modificabili e inalterabili per la durata prevista dalla normativa vigente.

Il Responsabile deve verificare, almeno annualmente, l'operato degli Amministratori di sistema al fine di accertare che le persone mantengano le caratteristiche soggettive richieste dal Garante e dall'autorità di controllo europea e per verificare la rispondenza del loro operato alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza attuate per i trattamenti dei dati personali.

ARTICOLO 10 – ESERCIZIO DEI DIRITTI

Il Responsabile si impegna ad adottare misure tecniche e organizzative adeguate per assistere l'INL nel dare seguito ad eventuali richieste ricevute per l'esercizio dei diritti dell'interessato così come previsto dal capo III (articoli 12-23) del Regolamento e a mettere a disposizione dell'INL tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dall'INL o da un altro soggetto da questi incaricato, compreso il Garante nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Responsabile deve comunicare tempestivamente all'INL qualsiasi richiesta degli interessati ricevuta ai sensi dell'artt. 12 e seguenti del Regolamento per consentirne la loro gestione nei termini previsti dalla legge.

ARTICOLO 11 – CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del contratto o del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo su indicazione dell'INL cancella oppure restituisce tutti i dati personali trattati, cancellando le copie esistenti, certificando tale attività a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali.

L'INL si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità di quanto certificato.

ARTICOLO 12 – VIOLAZIONE DEI DATI TRATTATI

Il Responsabile si impegna a comunicare all'INL alle seguenti mail: segreteriaicapoispettorato@pec.ispettorato.gov.it e dpo.inl@pec.ispettorato.gov.it, senza ingiustificato ritardo dal momento in cui ne viene a conoscenza, ogni possibile ipotesi di incidente di sicurezza o violazione dei dati personali, compilando la **"Scheda Evento"** in calce al presente atto.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la



comunicazione iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento mentre le altre sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

L'evento deve essere annotato in un apposito **Registro delle violazioni**.

Il Responsabile si impegna a garantire il rispetto della suddetta tempistica, nonché a manlevare e tenere indenne INL da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento e/o sanzione possa derivare dalla mancata osservanza di tali obblighi.

Il Responsabile si impegna a fornire, altresì, supporto tempestivo in ordine ad ogni richiesta di informazione formulata dall'INL, necessaria al fine di procedere alla notifica al Garante.

ARTICOLO 13 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'INL si riserva la facoltà di risolvere il contratto di fornitura, con revoca immediata della nomina in oggetto, in caso di inosservanza da parte del Responsabile delle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali, e quando lo stesso in via esemplificativa ma non esaustiva:

- abbia violato il divieto di comunicazione e diffusione dei dati personali, nonché l'obbligo di non trattare i dati oggetto della fornitura per finalità diverse da quelle previste dal contratto medesimo;
- abbia violato le sopra indicate istruzioni di cui all'art. 6;
- non sia più in possesso dei requisiti previsti dall'art. 28 del Regolamento.

ARTICOLO 14 – MANLEVA CONTRATTUALE

Il Responsabile si obbliga a rimborsare all'INL le somme eventualmente versate e pagate come risarcimento di danni a terzi derivanti da un trattamento illecito o non corretto di dati personali relativo al contratto di fornitura.

ARTICOLO 15 – DISPOSIZIONI FINALI

La nomina del Responsabile ha la medesima durata del contratto di fornitura.

Qualora il contratto di fornitura perda validità o efficacia, la presente nomina decadrà automaticamente senza comunicazione o revoca espresse e il Responsabile non sarà più legittimato a trattare i dati dell'INL.

Roma,

Il Dirigente incaricato

Il Responsabile del Trattamento

Modello Scheda evento

Data evento (anche presunta) Indicando la data, anche presunta, della avvenuta violazione	
Data e ora in cui si è avuto conoscenza della violazione	
Fonte segnalazione	
Tipologia violazione e di informazioni coinvolte	



Descrizione evento anomalo	
Numero interessati coinvolti	
Volume di dati personali di cui si presume una violazione	
Indicazione del luogo in cui è avvenuta la violazione dei dati, specificando altresì se essa sia avvenuta a seguito di smarrimento di dispositivi o di supporti portatili	
Sintetica descrizione dei sistemi di elaborazione o di memorizzazione dei dati coinvolti, con indicazione della loro ubicazione	